

R. sent. del $S2.12.2022$ Depositata $27/01/2023$
Irrevocabile
Scheda redatta il
Al P.M. per esecuz. il
Campione Penale n



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dott. all'udienza del 2 dicembre 2022, con l'intervento (V.P.O.) e con l'assistenza del cancelliere, del P.M., pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: nato a residente a Deceduto -Sostituiti per delega hata a domiciliata presso il Centro Odontoiatric Non comparsa -Difesa

IMPUTATI

del reato di cui agli artt.110 e 81 cpv c.p. e 14 c.1 in relazione agli artt.3 e 4 D.L.vo
187\2000 per avere, in concorso tra loro
quale amministratore e responsabile
dello studio odontoiatric
n
quale direttore sanitario, violato gli obblighi in tema di giustificazione e di ottimizzazione
dell'esposizione a radiazioni ionizzanti effettuate presso lo studio dentistico sopra indicato a
mezzo di tomografia computerizzata volumetrica "Cone beam" nei confronti dei pazienti

Giusepp Sergio Salvatrice Salvatrice Francesca patore che, tra il 23-9-2015 ed il 3-12-2015, venivano esposti alle predette radiazioni senza adeguata valutazione degli effettivi vantaggi diagnostici e della possibilità di adottare strumentazioni o tecniche alternative e comunque in contrasto con le raccomandazioni del Ministero della Salute per l'impiego corretto delle apparecchiature Tc volumetriche "Cone beam" (10A06042 G.U. 29-5-2010) emanate in attuazione dell'art.6 D.L.vo cit.

Accertato in il 9-12-2015

Conclusioni delle parti:

Il P.M. chiede emettersi, quanto alla posizione dell'imputato sentenza di non doversi procedere per morte del reo; quanto alla posizione dell'imputata , sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

I difensori degli imputati chiedono emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; in linea subordinata chiedono emettersi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, dovuta a prescrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 2 febbraio 2018, era disposta la citazione diretta a giudizio di imputati del reato in epigrafe indicato.

All'udienza del 6 luglio 2018, dichiarata preliminarmente l'assenza degli imputati, veniva aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove richieste dalle parti.



All'udienza del 22 marzo 2019, si procedeva all'esame del teste dunque, il P.M. rinunziava all'esame del teste e chiedeva prodursi documentazione; la Difesa chiedeva un termine per poterla esaminare.

All'udienza dell'11 ottobre 2019, veniva ammessa la documentazione prodotta alla precedente udienza; dunque, si procedeva all'esame dell'imputato

L'udienza del 28 febbraio 2020 veniva rinviata stante l'assenza dei testi della Difesa, con sospensione del termine di prescrizione.

L'udienza del 19 febbraio 2021 veniva rinviata, a causa dell'emergenza epidemiologica collegata alla diffusione del *Virus* Covid-19, con sospensione del termine di prescrizione.

L'udienza del 25 giugno 2021 veniva rinviata a causa dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, con sospensione del termine di prescrizione.

All'udienza del 4 febbraio 2022, veniva disposta la rinnovazione degli atti – in considerazione del mutamento della persona fisica del giudice – e, con il consenso delle parti, veniva dichiarata l'utilizzabilità delle prove orali già assunte e dei documenti già acquisiti; dunque, si procedeva all'esame dei testi il difensore, con il consenso del P.M., produceva, relazione del 3.2.2022, a firma del teste

All'udienza del 27 maggio 2022, il difensore degli imputati rinunziava agli ulteriori testi di lista e rappresentava che l'imputati rinunziava agli rosse deceduto, riservandosi di produrre relativa documentazione.

All'udienza del 2 dicembre 2022, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e, in esito alla camera di consiglio, veniva pronunciata la decisione mediante lettura del dispositivo.

Tanto premesso, va osservato che la norma incriminatrice la cui violazione è stata originariamente contestata agli imputati, contenuta nell'art. 14 del D.Lgs. n. 187/00, è stata abrogata con D.Lgs. n. 101/20 ma che il relativo contenuto è stato sostanzialmente trasfuso nel predetto testo normativo (cfr. artt. 157, 158 e 213), ferma dunque restando, stante la piena continuità normativa tra le disposizioni



avvicendatesi nel tempo, la rilevanza penale delle condotte descritte nel capo di imputazione (cfr. Cass. Pen., n. 1387/22).

Ciò posto in linea generale, in esito alla compiuta istruttoria dibattimentale non è stata raggiunta la prova della responsabilità penale degli imputati, di tal che - sebbene il reato loro contestato debba ad oggi ritenersi estinto per decorso del relativo termine prescrizionale (nonché, quanto a in ragione del sopravvenuto decesso di quest'ultimo, verificatosi nel corso del processo) - ritiene questo Tribunale che nei confronti degli imputati medesimi debba pronunciarsi sentenza di assoluzione, ai sensi degli artt. 129, comma 2 e 530 c.p.p.

Il presente procedimento trae origine dagli esiti di una attività di verifica svolta da Ufficiali ed Agenti di P.G. appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio al N.A.S. presso lo studio odontoiatrico del dott. per oggetto l'osservanza delle disposizioni normative in materia di corretto utilizzo delle apparecchiature radiogene TC volumetriche "Cone Beam": a conclusione di tale attività era stato ipotizzato che, in relazione ad alcuni esami radiologici prescritti nei confronti di determinati pazienti, non fossero stati rispettati i principi di "giustificazione" e di "ottimizzazione" posti alla base dell'utilizzo delle apparecchiature sopra menzionate e ciò argomentando, essenzialmente, dal rilievo che l'esecuzione dell'esame TAC - puntualmente descritta nella documentazione sanitaria conservata presso lo studio medico e consultata dagli operanti - non fosse stata seguita dall'esecuzione di alcuna ulteriore prestazione tecnico-sanitaria (cfr. deposizione del teste all'udienza del 22 marzo 2019: "il radio diagnostico della TAC è un esame complementare che deve essere abbinato a quello che è l'attività primaria dell'odontoiatra, quindi nell'espletamento di interventi prettamente chirurgici o simili. Quindi deve essere uno strumento per avere ben chiara la situazione come e dove operare. Però tale attività deve comunque soggiacere a quelli che sono, come ho già detto prima, i principi di giustificazione e di ottimizzazione. (...) e <u>verificando la documentazione medica abbiamo accertato che vi era solamente l'esame</u> TAC avvenuto ma non c'era successivamente nessuna attività tecnica da parte del dentista. Non vi era alcuna altra pratica sanitaria sul paziente che era stato oggetto di verifica con la TAC, quindi aveva solamente espletato l'esame TAC e basta. E ciò va in difformità a quello che è il principio").



La fondatezza della prospettazione accusatoria – come detto essenzialmente basata sull'assunto che la mancata esecuzione da parte degli imputati di interventi successivamente all'acquisizione delle risultanze degli esami TAC "Cone Beam" svolti nei confronti di alcuni pazienti, da cui si è pressoché automaticamente desunta la "superfluità" di detti esami strumentali – risulta però smentita dalle ulteriori evidenze istruttorie acquisite.

Dalla deposizione del consulente tecnico della difesa dott (escusso come teste all'udienza del 2 febbraio 2022) e dalla relazione a sua firma (anch'essa acquisita al fascicolo per il dibattimento) emergono con chiarezza le principali caratteristiche dell'esame TAC "Cone Beam", definito come un'indagine diagnostica tridimensionale utilizzata recentemente presso gli studi odontoiatrici al fine di ottenere "misure molto precise dell'anatomia del paziente, di visualizzare con estrema precisione e senza sovrapposizioni le varie strutture e i loro rapporti e potere studiare radici e denti sui vari piani e in sezione, al fine di evitare errate manovre chirurgiche": detto strumento permette di documentare "l'estensione e l'anatomia dei seni mascellari, il decorso del nervo alveolare inferiore, la posizione dei denti specie quelli inclusi, l'anatomia di eventuali fratture ossee o dentali, dimensioni e struttura delle ossa mascellari" e, pertanto, si rivela alquanto utile ai fini della corretta diagnosi di eventuali situazioni patologiche interessanti le suddette regioni anatomiche, garantendo nel contempo in misura maggiore la sicurezza del paziente, posto che l'apparecchio in questione emette una quantità di raggi notevolmente inferiore rispetto a quella tradizionale, "almeno una decina", offrendo, invero, un'immagine più completa e corretta, in quanto "mette nelle condizioni di operare con meno dubbi".

Quanto, poi, al contenuto dei principi di "giustificazione" ed "ottimizzazione" la cui violazione è stata sostanzialmente ascritta agli imputati, la nozione del primo viene fornita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 187/00, a mente del quale "le esposizioni mediche (...) devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non

comportano un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti (...)".

La violazione di detto principio nel caso di specie non può semplicisticamente argomentarsi dal mero dato oggettivo dell'assenza di ulteriori interventi o prestazioni eseguiti presso il medesimo studio odontoiatrico in epoca successiva allo svolgimento degli esami diagnostici strumentali (dato, questo, peraltro ricostruito durante le indagini in modo parziale, ossia limitandosi a constatare l'assenza presso lo studio medico di documentazione in proposito, senza verificare se gli stessi pazienti si fossero altrove sottoposti a eventuali trattamenti sanitari): è, infatti, certamente plausibile che taluni dei pazienti, pur a fronte di diagnosi attestanti la necessità di ricorrere a cure odontoiatriche (rese possibili dal ricorso all'esame strumentale TAC "Cone Beam") abbiano poi liberamente deciso di non sottoporvisi ovvero di recarsi, a tal fine, presso diversa struttura sanitaria.

Il ricorso all'esame radiologico non pare, poi, sia avvenuto in modo ingiustificato sol che si consideri che in taluni casi lo stesso era stato preceduto da ulteriori esami e seguito da specifiche indicazioni terapeutiche, risultanti dall'esame delle cartelle cliniche (cfr. deposizione del C.T. della difesa all'udienza del 4 febbraio 2022: "GIUDICE - (...) nel caso di specie con riferimento a questi pazienti c'era la necessità stante l'esito dell'esame radiografico di primo livello di farne un altro supplementare? È questa la domanda. DIFESA, AVV. Si, poi se era tradizionale o combin poi lo vedremo GIUDICE - può rispondere...? TESTIMONE - in questo... così, su due piedi no, io ho visto le indicazioni e ci sono tutte. Ho visto... GIUDICE - le indicazioni rispetto alla tipologia di intervento... TESTIMONE - <u>io ho visto tre o quattro radiografie di primo livello e le indicazioni c'erano</u> tutte. Adesso se vado nello specifico potrei anche dire.. GIUDICE - d'accordo. Non credo che possiamo andare oltre questo. DIFESA, AVV. - l'ultima domanda... dottore, sulla base delle cartelle cliniche che le sono state mostrate si evince le ragioni per le quali doveva essere fatta la combin?TESTIMONE - certo si, c'è scritto... DIFESA, - giudice lo chiedo perché quando abbiamo sentito i verbalizzanti ci ha detto che dalle cartelle non si capivano le ragioni per le quali erano... TESTIMONE I - c'è scritto, estrazione del terzo molare, poi...ripeto... DIFESA, AVV.

cartelle cliniche si evince perché vedo che sono state scritte in maniera molto scarne con dei codici che probabilmente TESTIMONE — codice... quelli che c'è scritto indica un dente in particolare. Che ne so, 38 vuol dire GIUDICE - se ho ben capito la cartella fa riferimento a tipologie di interventi chirurgici per i quali è diciamo TESTIMONE — assolutamente ... GIUDICE - l'utilizzo di questa tecnica diagnostica ulteriore.").

Può dunque ritenersi acclarato che i pazienti indicati nel capo di imputazione siano stati sottoposti ad esame strumentale diagnostico in modo giustificato.

Né risulta in alcun modo provata una condotta ascrivibile agli imputati suscettibile di riverberare una violazione del principio di "ottimizzazione", essendo al contrario rimasto acclarato, in esito all'escussione dei testimoni della difesa, portatori di sapere tecnico specialistico in materia (cfr. in particolare le deposizioni rese dai test) e , escussi all'udienza del 4 febbraio 2022) che l'apparecchiatura in concreto utilizzata comportasse una emissione di radiazioni ionizzanti (potenzialmente dannose per i pazienti e, dunque, tali da imporre rigore nella preventiva analisi, da parte del sanitario, del rapporto costi/benefici derivante dal relativo impiego) sensibilmente inferiore rispetto a quella correlata all'impiego di tecniche alternative (cfr. deposizione resa dal teste "l'aspetto fondamentale d'impiego del combin è il rispetto del principio di ottimizzazione, nel senso che il combin mediamente eroga una dose al paziente inferiore a quello di una Tac convenzionale che va da 10 a 50 volte meno. E questo in relazione ad una serie di parametri perché è chiaro che questa come dire, questa variazione dipende fondamentalmente dalle dimensioni del volume che io poi voglio rappresentare. In ogni caso anche per i volumi ovviamente, quelli massimi permessi dall'apparecchiatura combin di rilevazione siamo a valori di dose erogate al paziente notelvolemtne inferiori. E questo nel pieno principio di ottimizzazione cioè il raggiungimento di un risultato che chiaramente...").

Alla luce delle considerazione sopra svolte, deve escludersi la penale responsabilità degli imputati, nei cui riguardi sussistono le condizioni per pronunciare, nel merito, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Tenuto conto del carico di ruolo e del costante impegno in udienza dello scrivente, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p. va indicato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve

e

dall'imputazione loro in concorso ascritta, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

, 2 dicembre 2022

1. mo, h 27/01/2023

O. CANCIAAMAR, ESPERTO Giuseppino

e.css:enayayat.ao